



# Fondo IRIS – Regolamento

## PREMESSA:

Il Fada, nell'ambito delle proprie attività istituzionali come previsto dallo statuto, ha istituito il "Fondo Iris" quale specifica forma di intervento sul piano della solidarietà.

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare gli aspetti operativi e regolamentari di adesione al "Fondo Iris" e la prestazione solidaristica erogabile.

Il "Fondo Iris" è destinato unicamente ai beneficiari (figli minori come più avanti meglio indicati) dei dipendenti (non dirigenti) in servizio del Nuovo Pignone S.p.a. e di società da essa controllate rimasti orfani di uno oppure di entrambi i genitori coniugati o conviventi "more-uxorio".

Il Fondo supporterà gli orfani con un sussidio mensile, finché minori di anni diciotto, oppure fino al completamento degli studi superiori e comunque non oltre il compimento del 21° anno di età, secondo i criteri seguenti.

## 1. ADESIONE al "Fondo IRIS"

**1.1** L'adesione al "Fondo IRIS" può essere richiesta dal dipendente con la sottoscrizione della domanda di ammissione, che deve essere presentata al Fondo mediante compilazione e sottoscrizione del relativo modulo, dichiarando di accettare integralmente le norme del presente regolamento.

**1.2** Tale domanda potrà essere comunicata al Fada entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno solare successivo.

**1.3** L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno solare in anno solare salvo disdetta scritta da comunicare al Fada entro il 31 Ottobre a valere dal 01 gennaio dell'anno solare successivo.

**1.4** In caso di recesso al "Fondo IRIS", potrà essere richiesta nuova adesione solo dopo il decorso di due anni dalla data di avvenuta cancellazione.

**1.5** L'adesione in ogni caso cessa automaticamente con la chiusura del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa.

**1.6** I dirigenti possono aderire all'iniziativa esclusivamente come "sostenitori" non potendo usufruire del sussidio erogato.

## 2. CONTRIBUTO ANNUALE di adesione

**2.1** L'adesione è subordinata al pagamento di un contributo annuale in favore del Fondo Fada pari a:

**€ 60,00** per la copertura di entrambi i genitori di cui almeno uno dipendente, e purchè legati tra loro da vincolo di coniugio o convivenza more uxorio.

**2.2** L'importo del contributo annuale sarà corrisposto in 12 rate mensili mediante trattenuta dal proprio cedolino (in forza di apposita delegazione di pagamento rilasciata dal socio al datore di lavoro).

## 3. OGGETTO

**3.1** Spetta ai beneficiari, come meglio indicati al successivo articolo 4, l'erogazione della prestazione solidaristica in caso di:

**a)** decesso del genitore dipendente in servizio e/o dell'altro genitore.

**3.2** Il sussidio, consistente nel pagamento di una rendita temporanea alle condizioni in seguito definite, spetta in caso di morte naturale o per malattia o infortunio.

#### **4. BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE SOLIDARISTICA DELLE RENDITE TEMPORANEE**

**4.1** I beneficiari della prestazione solidaristica del Fondo IRIS sono i seguenti:

**a)** I figli del dipendente in servizio legittimi, legittimati, adottivi o affiliati, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, purché minori di anni diciotto, oppure fino al completamento degli studi superiori e comunque non oltre il compimento del 21° anno di età, che siano rimasti orfani di uno oppure di entrambi i genitori.

#### **5. DETERMINAZIONE DEL SUSSIDIO (RENDITA TEMPORANEA)**

**5.1** Il sussidio, come sopra definito, viene determinato secondo i seguenti criteri:

**a)** E' calcolato secondo la tabella "A" di seguito allegata, considerando il Reddito complessivo del genitore superstite ricavato dal Modello CU, Modello 730 o modello UNICO;

**b)** Nel caso in cui siano solo i figli i beneficiari della reversibilità del genitore, viene considerata la pensione erogata dall'INPS o dall'INAIL in base alla procedura vigente;

**c)** In caso di decesso di entrambi i genitori la rendita sarà raddoppiata.

#### **TABELLA A :**

Reddito Complessivo (€) del GENITORE SUPERSTITE o DEI FIGLI RIMASTI ORFANI DI ENTRAMBI I GENITORI	Causa del Decesso	Rendita Mensile (€)			
		Nr. 1 Figlio	Nr. 2 Figli	Nr. 3 Figli	Nr. 4 Figli ed oltre
Fino a 30.000	Morte naturale o per malattia	600,00	900,00	1.150,00	1.450,00
Da 30.001 a 40.000		500,00	750,00	950,00	1.200,00
Da 40.001 a 50.000		300,00	450,00	570,00	720,00
Oltre 50.000		150,00	230,00	290,00	360,00
In caso di DECESSO PER INFORTUNIO le rendite mensili saranno il 50% di quelle previste per morte naturale o per malattia					

#### **6. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO**

**6.1** Il primo versamento della rendita avverrà entro 90 giorni dalla data della presentazione della relativa domanda, e comunque dopo aver ricevuto tutta la documentazione completa di cui al successivo art. 7.1.

**6.2** L'erogazione avrà cadenza mensile.

**6.3** Il versamento cesserà al compimento del 18° (diciottesimo) anno, oppure al completamento degli studi superiori e comunque non oltre il compimento del 21° (ventunesimo) anno di età, a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

**6.4** In ogni caso il sussidio si estinguerà automaticamente in caso di decesso del beneficiario.

**6.5** Nel caso di variazione dello stato familiare del genitore superstite, l'eventuale reddito aggiuntivo fa decadere automaticamente il sussidio, e dunque l'erogazione della rendita cesserà a decorrere dal mese successivo all'intervenuta suddetta variazione.

## **7. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER BENEFICIARE DEL SUSSIDIO (RENDITA)**

**7.1** L'erogazione del sussidio spetta unicamente previa presentazione della relativa domanda da parte del genitore superstite o del tutore, che dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

**I)** Certificato di morte;

**II)** Atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio per gli eventuali eredi legittimi in ordine alla loro legittimazione;

**III)** Copia autentica conforme all'originale del decreto del giudice tutelare che autorizzi il tutore alla riscossione delle somme spettanti delle rendite mensili del Fondo Iris a favore dei minori ed erogate dal Fondo Fada. Con esonero del Fada da ogni responsabilità;

**IV)** Fotocopia codici fiscali e del documento di identità dei figli e del tutore;

**V)** Autocertificazione della residenza o domicilio dei figli e del tutore e coordinate bancarie del tutore sul quale accreditare le somme (IBAN);

**VI)** Documentazione attestante il reddito complessivo del coniuge superstite (Modello CU, MODELLO 730 o modello Unico);

**VII)** Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensili.

**VIII)** Nel caso la rendita venga prorogata oltre il compimento del 18° (diciottesimo) anno, fino al completamento degli studi superiori e comunque non oltre il compimento del 21° (ventunesimo) anno di età, dovranno essere prodotti per ogni anno di proroga sia il certificato di iscrizione scolastica che quello di frequenza.

**7.2** Il dipendente, con la domanda di ammissione, prende coscienza che il Fada in aggiunta a quanto sopra può richiedergli tutta la ulteriore documentazione, anche antecedente la domanda di ammissione, che ritiene opportuna a conferma della validità del sussidio richiesto. Tale documentazione può essere richiesta anche d'iniziativa dal Fada agli enti competenti. La mancata o incompleta presentazione della documentazione sopra indicata al punto 7.1 comporta la decadenza dal sussidio qualora la documentazione medesima non venga presentata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di sussidio.

**7.3** Tutti i documenti allegati devono risultare aggiornati e conformi a quanto richiesto ed essere in regola con le vigenti disposizioni di legge.

**7.4** Non sono ammessi documenti che presentino correzioni e/o cancellature; nell'ipotesi di presentazione di documenti corretti, cancellati o comunque artefatti, il beneficiario decade dal sussidio al quale tali documenti si riferiscono. La documentazione fornita al Fada potrà essere archiviata anche tramite supporto informatico.

## **8. EROGAZIONE DI UNA "RENDITA STRAORDINARIA AGGIUNTIVA UNA TANTUM"**

**8.1** Al compimento del 18° anno di età viene introdotta l'erogazione di una "rendita straordinaria aggiuntiva una tantum" di 1.000 Euro.

## **9. VERIFICHE DURANTE IL PERIODO DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO**

**9.1** Il Fada si riserva in ogni caso di effettuare verifiche periodiche (indicativamente annuali) richiedendo al genitore superstite o al tutore in qualsiasi momento l'aggiornamento dei dati fiscali. Variazioni rispetto al dato iniziale potranno comportare una revisione delle prestazioni in essere.

**9.2** Il mancato invio al Fondo della documentazione entro novanta giorni dall'inoltro della richiesta comporta automaticamente la sospensione dell'erogazione della rendita ai beneficiari.

*Il Consiglio di amministrazione del Fondo FADA, per recuperare pienamente lo spirito solidaristico alla base del Fondo Iris il cui scopo, fino dalla sua fondazione nel 2012, era quello di sostenere ed aiutare le famiglie dei colleghi la cui serenità può essere turbata non solo da decessi inaspettati ma anche da gravi*

*malattie, ha deliberato all'unanimità il 30 Novembre 2016 la possibilità di stipulare in forma collettiva a favore degli aderenti al Fondo Iris un'assicurazione Long Term Care (LTC) di rendita vitalizia annuale immediata, in caso di perdita di autosufficienza (\*) permanente nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, pagabile in rate mensili ai beneficiari fintantoché in vita.*

(\*) Non é autosufficiente colui che si trova nell'impossibilità fisica permanente, clinicamente accertata, di svolgere autonomamente parte delle seguenti attività elementari della vita quotidiana: farsi il bagno o la doccia, vestirsi e svestirsi, igiene del corpo, mobilità, continenza, bere e mangiare.

#### **10. POLIZZA PER COPERTURA Long Term Care (LTC)**

**10.1** la polizza, con validità annuale, rinnovabile di anno in anno con delibera del Consiglio di amministrazione, dovrà essere stipulata dal Fondo FADA con una primaria compagnia assicuratrice.

#### **11. BENEFICIARI DELLA COPERTURA Long Term Care (LTC)**

**11.1** I beneficiari della copertura Long Term Care (LTC) dovranno essere unicamente i dipendenti (non dirigenti) in servizio del Nuovo Pignone S.p.a. e di società da essa controllate regolarmente iscritti al Fondo Iris.

#### **12. MODIFICHE**

**12.1** Il Cda del Fondo Fada potrà modificare in qualunque momento il presente regolamento, sia in materia di requisiti di accesso che per l'ammontare dell'importo del contributo da erogare che per la copertura Long Term Care (LTC).